

Imposta di bollo anche per gli atti presentati all'Agenzia delle Entrate

Tali atti scontano l'imposta se il contribuente si fa assistere da un professionista, in quanto rileva l'autentica di firma

/ **Floriana GASPARRINO**

La DRE Emilia Romagna, con la nota operativa n. 5 del 13 settembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione all'Amministrazione finanziaria di **atti esenti da imposta di bollo** (interpello, accertamenti con adesione, rimborsi, ecc.).

Secondo la nota, nel caso in cui il contribuente si faccia assistere da un **professionista** per tali atti, è necessario apporre al documento la **marca da bollo** di importo pari a 14.62 euro. Ciò in quanto la sottoscrizione della firma apposta in calce alla procura (mediante la quale il contribuente incarica il professionista ad assisterlo e rappresentarlo innanzi all'Agenzia delle Entrate) risulterebbe – in ogni caso – assoggettata ad imposta di bollo.

Si deve premettere che, in base al disposto dell'art. 5 comma 1 della Tabella allegata al DPR 642/72 sono esentati in modo assoluto dall'imposta di bollo “gli atti e copie del procedimento di accertamento e di riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentate ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”. L'art. 1 della Tariffa allegata al medesimo testo legislativo, però, assoggetta ad imposta di bollo per ogni foglio gli “atti rogati, ricevuti e autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali”.

L'art. 1, comma 1, lettera i) del DPR 445/2000 definisce l'autenticazione di **sottoscrizione** come “l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive”. Nel caso in cui il contribuente sia assistito da un professionista, quindi, ci si troverebbe di fronte ad un “esercizio privato di pubbliche funzioni”.

Proprio per questo, l'**autentica** di firma operata dal professionista sulla delega prodotta ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73 deve essere assoggettata ad imposta di bollo. Anche

se la legge fa riferimento ad atti autenticati da notai o da pubblici ufficiali, sarebbe illogico, per la medesima funzione, prevedere un'imposizione per il caso in cui essa sia posta in essere da un pubblico ufficiale ed escluderla, invece, qualora sia effettuata da un privato nell'ambito dell'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

L'imposizione colpisce l'autenticazione dell'atto

La DRE ricorda poi che l'art. 13 del DPR 642/72, al comma 3, prevede, in via generale, che l'imposta di bollo è dovuta una sola volta ove lo stesso atto contenga “più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatte nello stesso contesto”. Per quanto riguarda la procura alle liti, però, viene sostenuto che per essa il Legislatore ha previsto una deroga all'art. 20 del medesimo testo legislativo, il quale dispone che “per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti”, come la citazione e il ricorso, “l'imposta è assolta con marche”.

Se così non fosse, conclude la nota, “non si comprenderebbe come mai il Legislatore, esaminando una fattispecie riconducibile ad un unico contesto, abbia ritenuto di chiarire le modalità d'assolvimento dell'imposta con riferimento ad uno degli atti contestuali (la procura in calce o a margine)”. In definitiva, sulla **procura alle liti in calce o a margine del ricorso** in Commissione Tributaria dovrebbe essere assolta l'**imposta di bollo**.

Si ricorda tuttavia, che la giurisprudenza si è espressa in senso difforme, affermando che, ove la procura al difensore venga rilasciata in calce o a margine del ricorso l'atto processuale, deve essere assoggettata a imposta di bollo una sola volta, siccome trova applicazione l'art. 13 comma 3 n. 15 del DPR 642/72 (C.T. Reg. Palermo n. 42 del 16 aprile 2008).